Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50	Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio	Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 16 LUGLIO 1960:

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso per titoli ed esame a due posti di direttore degli uffici amministrativi.
Concorso per titoli ed esame ad un posto di direttore di Biblioteca.
Concorso per titoli ed esame ad un posto di direttore di ragioneria.
Concorso per titoli ed esame a due posti di assistente dell'Ufficio studi.
Concorso per titoli ed esame a due posti di assistente a contratto dell'Ufficio studi.
Concorso per titoli ed esame a tre posti di segretario.
Concorso per titoli ed esame a due posti di bibliotecario.
Concorso per titoli ed esame ad un posto di ragioniere.
Concorso per titoli ed esame a tre posti di cancelliere.
Concorso per titoli ed esame ad un posto di geometra.
Concorso per titoli ed esame ad otto posti di coadiutore.
Concorso per titoli ed esame a tre posti di archivista capo.
Concorso per titoli ed esame a quattro posti di primo archivista.
Concorso per titoli ed esame a quattro posti di archivista.
Concorso per titoli ed esame a dieci posti di applicato.
Concorso per titoli ed esame a quattro posti di commesso d'aula; a sette posti di primo commesso; a nove posti di commesso.

(4511)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. **1440**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italo-americana di Napoli, con sede in Napoli.

N. 1440. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italo-americana di Napoli, con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 48. — VILLA

LEGGE 29 giugno 1960, n. **667**.

Ammissione di ufficiali di complemento, muniti di diploma di abilitazione magistrale, ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — ANDREOTTI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 29 giugno 1960, n. 668.

Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato

con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1° luglio 1959, la corresponsione della 13ª mensilità in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'art. 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 luglio 1960, n. 669.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pasquale Jannaccone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore professore Pasquale Jannaccone.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pèr l'esercizio finanziario 1959-1960.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 luglio 1960, n. 670.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Adone Zoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Adone Zoli.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-1960.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 671.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali inerenti ai concorsi di cui sopra le Commissioni di esame saranno assistite da esperti docenti della lingua tedesca.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di disporre, anche in deroga alle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, che le Amministrazioni dello Stato bandiscano concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da riservare ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove di esame previste dall'art. 1 del presente decreto.

I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Amministrazione per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi cui spettino i posti riservati di cui al precedente articolo, potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 52. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1960, n. 672.

Prelevamento di L. 641.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 641.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1959-60.

Sig. Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 641.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese di rappresentanza (cap. n. 58-*bis*) . L. 50.000.000
(assegnazione indispensabile connessa con le visite in Italia di personalità ospiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Ministero delle finanze:

Manutenzione e sistemazione dei locali del Ministero (cap. n. 29) . . . . » 70.000.000
(assegnazione connessa con l'esecuzione di urgenti lavori di restauro e di sistemazione di alcuni locali del Palazzo delle finanze)

Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari (cap. n. 241) . . . L. 70.000.000
(integrazione necessaria per provvedere allo acquisto dei dispositivi fiscali da applicare ai sensi dell'art. 7 della legge 11 giugno 1959, n. 405, ai serbatoi mobili di gas di petrolio liquefatti attualmente in uso per l'azionamento degli autoveicoli)

Anticipazione delle spese per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali arretrate (cap. n. 275) . . . . » 130.000.000
(in relazione all'urgenza dei lavori da eseguire per l'eliminazione dell'arretrato costituitosi nel servizio delle volture catastali)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 20) . . L. 20.500.000
Spese eventuali all'estero (cap. n. 71) . . . . . . » 13.500.000
» 34.000.000
(assegnazioni connesse con maggiori spese occorrenti per i viaggi all'estero)

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 114) . . . . . . » 163.000.000
(per indilazionabili esigenze connesse con la contingente situazione)

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (cap. n. 176) . » 100.000.000
(integrazione connessa con l'esecuzione di urgenti lavori di riparazione al Palazzo dei Marescialli)

Ministero dei trasporti:

Fitto di locali (cap. n. 23) . . . . . » 24.000.000
(per provvedere all'affitto di nuovi locali per gli Ispettorati compartimentali, in relazione ai nuovi compiti demandati dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale)

L. 641.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esso mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 3 giugno 1959, nn. 384 e 412; 21 luglio 1959, n. 535; 30 luglio 1959, nn. 539 e 540;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-1960, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-1960, è autorizzato il prelevamento di L. 641.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 58-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza	L.	50.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 29. — Manutenzione, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 241. — Acquisto, ecc. di strumenti e macchinari, ecc. . . .	»	70.000.000
Cap. n. 275. — Anticipazione delle spese, ecc.	»	130.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 20. — Indennità, ecc. per le missioni all'estero	»	20.500.000
Cap. n. 71. — Spese eventuali all'estero	»	13.500.000
Cap. n. 114. — Spese riservate, ecc.	»	163.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n.176. — Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc.	»	100.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. n. 23. — Fitto di locali . .	»	24.000.000
	L.	641.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 18 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 673.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Corrado Eremita, in Pachino (Siracusa).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Corrado Eremita, in Pachino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 674.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Floriano, in Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Floriano in Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 675.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Caterina da Siena, in frazione Lucento del comune di Torino.

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Caterina da Siena, in frazione Lucento del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1960.

Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, modificata con legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è costituito come segue:

1. On. avv. Fernando Tambroni, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per il bilancio, presidente;
2. On. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Ministro per il tesoro;
3. On. dott. prof. Giuseppe Togni, Ministro per i lavori pubblici;
4. On. prof. Mariano Rumor, Ministro per l'agricoltura e le foreste;
5. On. dott. Emilio Colombo, Ministro per l'industria ed il commercio;
6. On. dott. Benigno Zaccagnini, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
7. On. dott. Mario Ferrari Aggradi, Ministro per le partecipazioni statali;
8. On. avv. Umberto Tupini, Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 73. — MASSIMO

(4543)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, approvato con decreto in data 14 novembre 1942 e modificato con decreti in data 4 dicembre 1953, 3 dicembre 1955 e 21 novembre 1956;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del presidente del predetto Monte, rispettivamente in data 10 marzo e 6 maggio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

Statuto del Monte di credito su pegno di Perugia

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio del Monte

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Perugia trae origine dall'antichissimo Monte di Pietà, fondato con deliberazione del comune di Perugia in data 13 aprile 1462, al quale venne annesso, con regio decreto 26 marzo 1873 il Monte Consolino, sorto pure in Perugia nell'anno 1586 per disposizione testamentaria del capitano Raniero de' Consoli.

Il Monte ha sede in Perugia ed è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Il Monte ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale, e di raccogliere depositi, a titolo di risparmio, trovando ad essi conveniente collocamento. Nell'esplicazione dell'attività intesa alla raccolta ed al collocamento dei depositi a risparmio, l'Istituto può aggiungere alla denominazione di Monte di credito su pegno di Perugia quella di Banca del Monte di credito di Perugia.

Art. 3.

L'Istituto ha sede in Perugia e svolge le operazioni a mezzo della sede centrale di Perugia e delle filiali di cui, subordinatamente alle superiori autorizzazioni, venisse deliberata l'apertura.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte al 31 dicembre 1958, ammontava a L. 11.128.738.

Art. 5.

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni delle zone in cui il Monte opera.

Art. 6.

Sono organi del Monte:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale;
d) il direttore.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni.

Gli altri tre componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati:

a) due dal comune di Perugia in forza dell'art. 1 quale rappresentante attuale dell'Ente fondatore del Monte e perchè il Monte ha sede in questa città;

b) uno dall'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Perugia di concerto con quella del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, in rappresentanza del fondatore del Monte Consolino.

Gli amministratori del Monte durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanere i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 8.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso, né i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso dei sindaci, direttore, funzionari, ed impiegati del Monte.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 9.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione del Monte, particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile o in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale secondo le norme del regolamento organico;

6) sull'eventuale istituzione di un Comitato di sconto, nonchè sui limiti di autonomia da concedersi allo stesso in ordine alle operazioni di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'art. 57, limiti che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui conti consuntivi annuali;

9) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di assistenza e pubblica utilità;

11) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

12) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

13) sulle norme che regolano l'attività pegnoratizia nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

14) su tutte le operazioni del Monte;

15) sulle cancellazioni parziali o totali, riduzioni, restrizioni d'ipoteca, surrogazione a favore di terzi, e su qualsiasi altra formalità ipotecaria, se il credito del Monte non sia estinto;

16) sulle transazioni.

Art. 10.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o glie ne facciano richiesta, per iscritto, almeno due membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente: in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 11.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 12.

Il Comitato di sconto, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica, si compone del presidente, del vice presidente e di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Presiede l'adunanza il presidente.

Con la stessa maggioranza di voto prevista dal comma primo del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Il Comitato delibera su quanto delegatogli dal Consiglio, ai sensi dell'art. 9, punto 6).

Le deliberazioni sono prese all'unanimità. Qualora tale unanimità non venga raggiunta, le operazioni che ne hanno formato l'oggetto a richiesta anche di un solo membro, dovranno essere deferite, qualunque sia il loro importo, all'esame del Consiglio di amministrazione, in caso diverso si riterranno respinte.

Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento del Comitato di sconto.

TITOLO III

Presidente

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa del Monte, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento di tutti i servizi del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, quando il credito del Monte sia integralmente estinto.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza, o in caso di impedimento, del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO IV

Collegio sindacale

Art. 14.

Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti leggi in materia, un Collegio di tre sindaci, di cui uno nominato dall'organo di vigilanza, che presiede il Collegio.

Gli altri due sindaci sono nominati:

a) l'uno dal comune di Perugia, quale rappresentante dell'Ente fondatore del Monte;

b) l'altro dall'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Perugia di concerto con quello del Nobile Collegio della Mercanzia, pure di Perugia, in rappresentanza del fondatore del Monte Consolino.

I sindaci durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili. In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'Ente che lo ha nominato affinchè questo provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

I sindaci, in ogni caso, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 15.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio sindacale i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso, del direttore, funzionari ed impiegati del Monte.

Si applicano ai sindaci anche le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 8.

TITOLO V

Direttore e personale

Art. 16.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione che vi provvede mediante pubblico concorso o per chiamata.

Nel caso che si addivenga alla nomina per pubblico concorso il bando deve precisare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso medesimo, l'età massima e minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore, nonchè il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite, ai sensi dei nn. 6 e 7 dell'art. 9.

Il direttore istruisce gli affari del Monte e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali del Consiglio ed ogni dichiarazione, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio e ufficio.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni, trasferimenti e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 17.

In appositi regolamenti organici verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni, le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare i diritti e doveri del personale medesimo.

Art. 18.

E' fatto divieto a tutto il personale, e suoi famigliari, di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

TITOLO VI

Depositi

Art. 19.

Il Monte accetta in deposito fruttifero, a partire da L. 500, le somme che vengono ad esso affidate.

Art. 20.

Il Monte, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 21.

Il Monte riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) in conto corrente.

Art. 22.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto al libretto.

Art. 23.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, con consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo a condizione deve essere di gradimento del Monte.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore.

Ove però sia stato notificato al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte ai sensi di legge.

Art. 26.

Il tasso d'interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Sulle somme depositate il Monte corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Le frazioni di lira rimangono infruttifere.

Art. 27.

I libretti debbono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

Art. 28.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione di rimborso o di deposito.

Art. 29.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri del Monte, costituiscono titolo di scarico a favore del Monte medesimo.

Art. 30.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, quando si verifichi la distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti di importo non superiore — per capitale e interessi — a quello per il quale le vigenti disposizioni di legge lasciano facoltà al Consiglio di prescindere dall'ordinaria procedura di ammortamento, il Consiglio stesso stabilirà sotto quali condizioni e contro quali garanzie si procederà alla emissione dei duplicati.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 31.

I rimborsi sui libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso previsti per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 32.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto, a norma delle vigenti disposizioni, un interesse a tasso superiore a quello dei libretti a piccolo risparmio, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone ed agli Enti che dimostrino di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Istituti od Enti che hanno prevalente finalità assistenziale, di previdenza o educativa;

b) insegnanti, alunni di asili infantili, di scuole elementari o studenti medi;

c) agricoltori-braccianti, domestici, operai, artigiani che prestano servizio ad opera o a giornata, portieri, commessi, venditori e rivenditori ambulanti, militari di truppa, fattorini di uffici, pubblici o privati;

d) tutti coloro che attendono, in genere, a lavori manuali o prestano servizio ad opera e a giornata, o le cui retribuzioni annue di carattere continuativo non sono superiori all'importo stabilito per gli insegnanti nella lettera *b*).

Sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo i pegnoranti, quando i loro depositi a risparmio sono espressamente destinati al riscatto dei pegni.

Per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le disposizioni di carattere generale vigente in materia.

L'ammontare complessivo delle somme sui libretti di piccolo risparmio speciale non può superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi fruttiferi esistenti presso il Monte.

A favore di una stessa persona od ente non può essere rilasciato che un solo libretto di piccolo risparmio speciale.

Depositi vincolati

Art. 33.

Il Monte riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 34.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha la durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 35.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo.

Art. 36.

I prelevamenti anticipati sui depositi, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Deposi in conto corrente

Art. 37.

Il Monte accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo su tali depositi, un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dal Monte tenute separate nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 38.

Il correntista può disporre della somma a suo credito anche mediante assegni.

Le modalità dei versamenti e dei prelevamenti, la misura del tasso massimo, la applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni annesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può peraltro autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiore al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO VII

Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 39.

Sono accettati in pegno:

a) oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose;

b) biancheria, attrezzi, strumenti, macchine, merci e metalli in genere, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo seguente o da disposizioni di legge.

Art. 40.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario o di equipaggiamento militari ed equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto, e, in genere, le cose che l'Amministrazione credesse di rifiutare nell'interesse del Monte, in specie quando abbia fondato motivo di ritenere di illegittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 41.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 42.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio, al prestatore, di una polizza la quale è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome.

Essa deve contenere, oltre a quanto stabilito nelle disposizioni vigenti in materia, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 47 relative allo smarrimento, alla sottrazione e alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 43.

Il limite minimo dei prestiti è di L. 300, il massimo L. 500.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 100.000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 44.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e di due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi.

Il pegnorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto offerto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 45.

La durata del prestito è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pegnorante, ed a insindacabile giudizio dello stimatore, il prestito può essere accordato per la durata di mesi tre.

Possono essere concesse fino a cinque rinnovazioni per le operazioni della durata di sei mesi, e fino a dieci rinnovazioni per quelle della durata di tre mesi.

La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 46.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 47.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 5000, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuato all'albo del Monte.

La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

La stessa procedura può essere adottata in caso di perdita di polizza superiore alle L. 5000, ma non alle L. 10.000. In questo caso però l'emissione del duplicato non potrà comunque aver luogo se non dopo trascorsi, senza opposizione, sessanta giorni dalla scadenza del prestito.

Art. 48.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno, e parimenti chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Art. 49.

Il Monte non risponde dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì, della perdita totale, o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 41 o quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 50.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste devono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 51.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitano il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti debbono essere stabilite dal regolamento interno.

Art. 52.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al migliore offerente.

Possono essere ammesse offerte segrete. Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima della aggiundicazione degli oggetti cui le offerte si riferiscono. A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale. Fra due o più offerte segrete deve essere preferita quella presentata prima. Nel regolamento interno verranno stabilite altre norme atte a meglio disciplinare tale materia.

L'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Amministrazione del Monte può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazione.

Art. 53.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 54.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiundicazione.

Art. 55.

Il Monte non risponde dei difetti, sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi nè del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 56.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

TITOLO VIII

Operazioni varie

Art. 57.

Le somme esuberanti in relazione all'attività che il Monte deve svolgere, sono impiegate nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o a questi per legge equiparati o di cartelle fondiarie;

b) in anticipazioni su titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi;

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni garantiti dalla cessione dello stipendio o salario in conformità delle leggi vigenti;

f) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

g) in depositi in conto corrente presso la Cassa di risparmio postale, l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria;

h) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici;

i) in operazioni cambiarie.

Art. 58.

Le anticipazioni sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso dei titoli stessi e debbono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito od a fornire un supplemento di garanzia nel caso che il valore dei titoli, nel corso della operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garanzia di cui sopra.

Le anticipazioni non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Qualora il debitore non provveda, entro cinque giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute al Monte, questo, senza bisogno di costituzione in mora o senza formalità giudiziarie, può far vendere, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, i titoli ricevuti in garanzia, tenendo in deposito infruttifero l'eventuale eccedenza dedotto il suo credito per capitale, interesse e spese, a disposizione dell'avente diritto.

La medesima procedura si applica nei confronti del debitore, che, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ribasso del valore dei titoli, effettuata dal Monte a mezzo di lettera raccomandata, non provveda a ristabilire il rapporto di cui al primo comma fra il valore dei titoli offerti in garanzia e la somma dovuta al Monte.

Art. 59.

I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili, sia rustici che urbani situati nella zona in cui opera il Monte che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedersi a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte stesso certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati sottoposti ad ipoteche debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio e della caduta del fulmine, presso le Compagnie di gradimento del Monte, e, nella relativa polizza, deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso, in caso di sinistro.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a quattro mesi.

Le somme da impiegarsi nei mutui ipotecari di cui all'articolo 57, lettera *d*) e nelle operazioni di cui alla lettera *h*) dello stesso articolo, non devono eccedere il dieci per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dal Monte (patrimonio e depositi).

Le operazioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 55, non possono eccedere, nel loro complesso, il cinquanta per cento delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi) e il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo, non può eccedere le lire cinquecentomila.

Art. 60.

I prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni debbono essere concessi su domanda diretta dagli interessati, con esclusione di qualunque intermediario.

Le norme per la concessione delle operazioni contemplate nel presente articolo saranno stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, dal regolamento interno.

Art. 61.

Il Monte potrà ricevere, a titolo di custodia semplice, depositi di titoli di credito e oggetti preziosi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento interno.

Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione dei depositi.

Art. 62.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale e comunale, nonchè i servizi di cassa di istituti, enti od associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di Monti di credito su pegno, di Casse di risparmio e altri Istituti di credito.

Il Monte può riscontrare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive nonchè mutui con le formalità di legge vigenti in materia.

TITOLO IX

Bilancio ed utili

Art. 63.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio e assegna i 9/10 degli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio del Monte e un decimo dell'utile stesso, a favore di opere di assistenza e di pubblica utilità.

TITOLO X

Disposizioni generali e transitorie

Art. 64.

Ad ogni effetto di legge, si intende che i debitori del Monte hanno eletto domicilio presso la sede centrale del Monte stesso.

Art. 65.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio di amministrazione del Monte dovrà sottoporre alla approvazione dell'organo di vigilanza il regolamento interno per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento, in conformità delle disposizioni di legge in materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

(4227)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «XIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «XIII Fiera di Bolzano Campionaria internazionale», che avrà luogo a Bolzano, dal 16 al 26 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.

Modificazioni dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, col quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del presidente del Comitato provinciale della caccia di Bergamo diretta ad ottenere la modifica della linea di demarcazione del territorio di quella Provincia ricadente nella zona faunistica delle Alpi;

Visti i pareri del presidente della Giunta provinciale di Bergamo, della Federazione italiana della caccia, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sez. III);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato testo unico i confini del territorio della provincia di Bergamo, ricadente nella zona faunistica delle Alpi e delimitati con decreto ministeriale 15 aprile 1940, vengono modificati come segue:

Seguendo il vecchio confine che dalla Valle Parina porta alla località Sinelli, lungo il colle di Zambla sino al Passo delle Crocette lungo lo spartiacque sino alla Cima Alben, alla Cima Campelli, alla Cima Secretondo, indi seguendo il confine del comune di Oneta prima e di Gorno dopo, sino a Foppa Barbata e Pizzo Frol, sino all'incrocio colla provinciale Seriana al km. 25,400 Dalla provinciale, lungo il crinale sino a Corno Guazza, Pizzo Formico Montagnina, Fogarolo, Corna Lunga indi per il canale detto Valle Magna sino all'incrocio colla provinciale Clusone-Lovere al km. 42 circa, in corrispondenza della Valle dei Matti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1960

p. *Il Ministro*: SOLARI

(4516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert S. Henderson, Console degli S.U.A. a Milano.

(4315)

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Wilhelm Kopf, Console di Germania a Mogadiscio con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto all'A.F.I.S.

(4316)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Oggiono, Dolzago, Castello Brianza, Colle Brianza ed Ello (Como)

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 600 circa, compresa nei comuni di Oggiono, Dolzago, Castello Brianza, Colle Brianza ed Ello, delimitata dai sottoindicati confini:

Sud: strada da Ravellino sino a Nava di Colle Brianza;
Est: strada Ponte dell'Olio-Rossignolo-Oggiono;
Nord: strada Oggiono-Dolzago-Castello Brianza;
Ovest: strada Castello-Cologna-Piscastello-Nava.

(4355)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Comacchio località Bellocchio (Ferrara)

Fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ferrara, della estensione di ettari 235 circa, compresa nel comune di Comacchio, località Bellocchio, delimitata dai sottoindicati confini:

Nord: canale Confina;
Est: azienda Scaglia;
Ovest: azienda Valli Comacchio e canale Confina;
Sud: sponda destra canale di Bellocchio dell'azienda Valli comunali di Comacchio al mare.

(4356)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale sito in Lignano-Sabbiadoro, frazione del comune di Latisana.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1960, n. 1635, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno sita in Lignano-Sabbiadoro frazione del comune di Latisana, riportata sul catasto del Comune stesso al mappale n. 32 ½, foglio 43, per complessivi Ha. 0.81.00.

(4357)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1960, n. 26206/4299, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Coccia Iolanda, nata in Paglieta il 7 luglio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 430, riportata in catasto alla particella n. 4-*a a* del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 49.

(4334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Red. 3,50 % (1934)	178732 (usufrutto)	Lorenzo Achille fu Francesco, dom. a Bitonto (Bari), con usufrutto a Poli Rosina fu Nicola, moglie di Lorenzo Achille, dom in Bitonto	3.034 —
Cons. 3,50 % (1906)	823982 (nuda proprietà)	Congregazione di carità di Sommariva Bosco (Cuneo), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Groppo Anna, Maria e Luigi, germani, fu Antonio	700 —
B. T. N. 5 % (1959)	400	Ente comunale di assistenza di Agliano (Asti)	5.000 —
Id.	1463	Asilo infantile di Agliano (Asti)	2.750 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 1º aprile 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(2006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 15 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	632,52	632,50	632,625	632,875	632,10	632,42	633 —	629,53	632,75	632,75
Fr. Sv.	143,88	143,88	143,87875	143,88	143,86	143,88	143,88	143,78	143,88	143,87
Kr. D.	90,03	90,04	90,07	90,06	90 —	90,02	90,06	90,10	90,05	90,05
Kr N.	86,98	87 —	87 —	87 —	87 —	86,98	86,995	87,20	87,01	87 —
Kr. Sv.	120,12	120,10	120,12	120,115	120,15	120,15	120,12	120,05	120,11	120,15
Fol.	164,55	164,53	164,55	164,57	164,60	164,56	164,56	164,50	164,56	164,55
Fr. B.	12,45	12,455	12,455	12,4525	12,45	12,45	12,452	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,66	126,66	126,65	126,66	126,66	126,55	126,66	126,65
Lst.	1742,48	1743 —	1743,05	1742,875	1742 —	1742,05	1742,95	1743,20	1742,87	1742,80
Dm. occ.	148,82	148,82	148,83	148,825	148,81	148,82	148,825	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,95	23,95	23,95	23,95625	23,90	23,95	23,955	23,93	23,95	23,95

Media dei titoli del 15 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	78,10
Id. 5 % 1935	104,925
Redimibile 3,50 % 1934	97,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	101,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632,937
1 Franco svizzero	143,88
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	86,997
1 Corona svedese	120,117
1 Fiorino olandese	164,565
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,912
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	23,956

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Rudolf Propst, nato a Vienna il 15 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 10 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(4261)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

N.A - 126 del 21 giugno 1960, relativa agli scambi commerciali con l'Uruguay.

(4429)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sant'Agata di Militello.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 59.355 sita nella spiaggia di Sant'Agata di Militello, riportata in catasto al foglio n. 6 particelle numeri 304/*a* e 31/*a* ed al foglio n. 5, particella n. 1407/*a* del comune di Sant'Agata di Militello.

(4432)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Diamante.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2632,75, sita nella spiaggia di Diamante, riportata in catasto al foglio n. 12, particella n. 128/*a*, del comune di Diamante.

(4433)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di usciere giudiziario bandito con decreto ministeriale 24 aprile 1959.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1960 pubblica la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di usciere giudiziario bandito con decreto ministeriale 24 aprile 1959.

(4655)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, mese di luglio 1960, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale in data 7 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo (registro n. 3 Sanità, foglio n. 154) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959.

(4656)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 76001 del 31 dicembre 1958, con cui, fra gli altri, fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, alle tredici condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1958;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori, in seduta 6 giugno 1960, verbale n. 22;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso nelle premesse indicato:

N.	Nome		Punti	
1.	Lucchini Lucia	punti	56,223	su 100
2.	Ruggeri Lina	»	55,731	»
3.	Facchini Maria	»	55,627	»
4.	Tengattini Rosa	»	54,931	»
5.	Taddei Melisenda	»	54,258	»
6.	Gelmini Elvira	»	54,253	»
7.	Flebus Zubella	»	54,204	»
8.	Tirelli Maria	»	54,148	»
9.	Bertoletti Angela	»	53,985	»
10.	Colosio Carmela	»	53,812	»
11.	Tortelli Angiolina	»	53,714	»
12.	Sinigaglia Redenta	»	53,646	»
13.	Paderni Merile	»	53,537	»
14.	Corbani Barbara	»	53,264	»
15.	Farina Maria	punti	53,071	su 100
16.	Tavoloni Vincenza	»	53,004	»
17.	Marconi Elisa	»	52,862	»
18.	Caldera Maria Rosa	»	52,814	»
19.	Mura Angela	»	52,649	»
20.	Sala Emilia	»	52,206	»
21.	Restori Anna	»	52,167	»
22.	Blegi Iole	»	52,016	»
23.	Noci Martina	»	51,973	»
24.	Mambelli Giuseppina	»	51,950	»
25.	Orlando Pierina	»	51,923	»
26.	Zanotti Libera	»	51,754	»
27.	Bertuzzi Angela	»	51,750	»
28.	Castelnovi Maria Giuseppa	»	51,742	»
29.	Tessari Genoveffa	»	51,607	»
30.	Palini Delfina	»	51,537	»
31.	Raccagni Agape	»	51,492	»
32.	Lancini Maria	»	51,423	»
33.	Polonioli Giovanna	»	51,358	»
34.	Sponda Lucia	»	51,264	»
35.	Toffoli Gianna	»	50,967	»
36.	Belleri Maria	»	50,954	»
37.	Pambira Anna Maria	»	50,937	»
38.	Giulianini Iole	»	50,927	»
39.	Romagnoli Fausta	»	50,829	»
40.	Filippini Giovanna	»	50,733	»
41.	Bignetti Teresina	»	50,731	»
42.	Maltempi Orsola, nata il 10 gennaio 1930	»	50,696	»
43.	Salsi Enrichetta	»	50,696	»
44.	Quabba Domenica	»	50,564	»
45.	Turrini Ester	»	50,533	»
46.	Veneri Delia, coniugata	»	50,362	»
47.	Braga Edvige, nata il 3 novembre 1928	»	50,362	»
48.	Donati Maria	»	50,362	»
49.	Bonoris Giuditta	»	50,348	»
50.	Milani Antonia	»	50,319	»
51.	Vianelli Teresa	»	50,258	»
52.	Monateri Anna	»	50,204	»
53.	Zagato Fernanda	»	50,196	»
54.	Giacomelli Iris	»	50,154	»
55.	Pezzoli Innocenza	»	50,142	»
56.	Fettolini Maria	»	50,039	»
57.	Zorzi Alda	»	50,031	»
58.	Saviola Franca	»	50,023	»
59.	Ferri Giacomina	»	49,429	»
60.	Zanol Clara, nata il 7 settembre 1932	»	49,362	»
61.	Ferrari Regina, nata il 31 gennaio 1938	»	49,362	»
62.	Bergamini Virginia	»	49,362	»
63.	Poletti Mafalda	»	49,262	»
64.	Olivari Maria	»	49,146	»
65.	Grisendi Silvana	»	49,071	»
66.	Pisoni Giuseppina	»	49,007	»
67.	Strambini Natalina	»	48,923	»
68.	Mingardi Laurina	»	48,916	»
69.	Poli Laura	»	48,883	»
70.	Maietti Altea	»	48,867	»
71.	Comina Maria	»	48,775	»
72.	Tononi Ines	»	48,769	»
73.	Castelnuovo Alessandra	»	48,714	»
74.	Camminati Alba	»	48,692	»
75.	Consoli Elsa	»	48,664	»
76.	Gazzani Pierina	»	48,579	»
77.	Fuoco Giacomina	»	48,485	»
78.	Turrini Francesca	»	48,454	»
79.	Fontanesi Dimma	»	48,442	»
80.	Apolone Francesca	»	48,406	»
81.	Proli Maria	»	48,350	»
82.	Losio Maria	»	48,337	»
83.	Ossoli Maria	»	48,316	»
84.	Cancarini Maria	»	48,312	»
85.	Garò Bice	»	48,127	»
86.	Amadori Maria	»	48,119	»
87.	Bertozzi Giovanna	»	47,967	»
88.	Casanelli Anna	»	47,833	»
89.	Ferrari Maria	»	47,779	»
90.	Colotti Amalia	»	47,771	»
91.	Gares Bruna	»	47,637	»
92.	Masotti Nella	»	47,508	»
93.	Migliorati Pierina	»	47,456	»

94. Carpenè Maria Teresa punti 47,319 su 100
95. Gola Adele » 47,308 »
96. Ziverlonghi Solidea » 47,250 »
97. Brolis Rita » 47,237 »
98. Leali Chiara » 47,233 »
99. Fontanini Maria » 47,125 »
100. Bodini Lucia » 47,114 »
101. Sinico Iones » 47,081 »
102. Negro Teresa » 46,629 »
103. Franceschini Caterina » 46,473 »
104. Stefanelli Elisabetta » 46,452 »
105. Fracalosso Luigina » 46,441 »
106. Fagioli Rosanna » 46,417 »
107. Bertolazzi Margherita » 46,362 »
108. Chiaffi Anna » 46,358 »
109. Leso Luigina » 46,329 »
110. Dellera Letizia » 46,312 »
111. Mometti Alessandra » 46,239 »
112. Ferrazzoli Caterina » 46,196 »
113. Passera Franca » 46,175 »
114. Baruzzi Caterina » 46,050 »
115. Venturini Carla » 46,000 »
116. Pierin Pierina » 45,933 »
117. Avonto Rosa » 45,889 »
118. Zerbinati Silvana » 45,846 »
119. Cocchi Carmen » 45,829 »
120. Moresco Anna Maria » 45,583 »
121. Franzini Mara » 45,412 »
122. Miglietti Rina » 45,369 »
123. Chiappini Celesta » 45,225 »
124. Valenti Mirella » 45,050 »
125. Averoldi Maria » 45,010 »
126. Mora Pierina » 44,916 »
127. Valla Teresa » 44,879 »
128. Motterle Elda » 44,860 »
129. Ticozzelli Antonia » 44,829 »
130. Cetti Santina » 44,823 »
131. Bianchi Giuliana » 44,775 »
132. Tognoli Bianca » 44,737 »
133. De Gasperi Maria » 44,596 »
134. Crescini Margherita » 44,585 »
135. Riccomi Rossana » 44,437 »
136. Orlandini Ridini Marisa » 44,435 »
137. Angelini Maria » 44,300 »
138. Ferrari Anna » 44,237 »
139. Tomasoni Iomene » 44,158 »
140. Micheli Benvenuta » 44,104 »
141. Tassi Luciana » 44,092 »
142. Sarti Lidia » 44,000 »
143. Bontacchio Rita » 43,921 »
144. Marcelli Franca » 43,875 »
145. Manzini Clara » 43,837 »
146. Alboini Cleonice » 43,773 »
147. Manzoni Clementina » 43,746 »
148. Gementi Angiolina » 43,689 »
149. Viani Emma » 43,550 »
150. Giulietti Agnese » 43,431 »
151. Marchioni Domenica » 43,423 »
152. Palini Domenica » 43,350 »
153. Castellani Rosanna » 43,300 »
154. Linetti Rosalia » 43,187 »
155. Borghi Clelia » 43,087 »
156. Cassavago Rosa » 43,029 »
157. Dania Carla » 43,000 »
158. Abati Maria » 42,827 »
159. Abbà Luigia » 42,715 »
160. Romano Maria » 42,708 »
161. Granci Clelia » 42,547 »
162. Consoli Itala, nata il 2 aprile 1936 » 42,312 »
163. Dainelli Giuliana » 42,312 »
164. Baccolo Angela » 42,250 »
165. Collovini Elsa » 41,975 »
166. Baù Antonia » 41,900 »
167. Lama Adele » 41,625 »
168. Comina Celestina » 41,594 »
169. Vittore Pierina » 41,489 »
170. Di Chiano Edda » 41,208 »
171. Crippa Enrica » 41,096 »
172. Santimaria Flavia » 41,062 »
173. Uberti Carolina » 41,037 »
174. Testa Lenina » 40,893 »
175. Marchi Mirella » 40,758 »
176. Restelli Marisa » 40,748 »
177. Attili Delfina punti 40,579 su 100
178. Adami Guglielmina » 40,512 »
179. Molinari Nevina » 40,419 »
180. Bassini Adele » 40,362 »
181. Spagnoli Catina » 38,900 »
182. Faletti Martina » 38,729 »
183. Dabrazzi Brigida » 38,665 »
184. Simone Antonia » 38,496 »
185. Fagioli Dea » 38,362 »
186. Ruffini Giacomina » 37,839 »
187. Toccagni Amalia » 37,483 »
188. Franzoni Brigida » 37,219 »
189. Toccagni Teresa » 36,777 »
190. Pacacuzzi Alma » 36,654 »
191. Stecchi Marcellina » 36,550 »
192. Tinti Gelsomina » 36,200 »
193. Roncaglio Nella » 35,862 »
194. Bernardelli Loredana » 35,350 »
195. Buccio Santina » 35,237 »
196. Petrini Faustina » 35,175 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e della Prefettura, nonchè agli albi dei Comuni o dei Consorzi dei comuni interessati.

Brescia, addì 11 giugno 1960

Il medico provinciale: CRISCUOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui viene approvata la graduatoria delle centonovantasei candidate idonee al concorso per tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958;

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Preso atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con l'altro citato decreto e che l'applicazione di quella sulla preferenza assoluta non è da effettuare nei riguardi di nessuna candidata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Lucchini Lucia: Gargnano, 1ª condotta;
2) Ruggeri Lina: Gargnano, 2ª condotta;
3) Facchini Maria: Losine (consorzio);
4) Tengattini Rosa: Monte Isola;
5) Taddei Melisenda: Desenzano del Garda, frazione Rivoltella;
6) Gelmini Elvira: Visano;
7) Tirelli Maria: Tignale;
8) Bertoletti Angela: Paisco Loveno;
9) Colosio Carmela: Mairano;
10) Sinigaglia Redenta: Darfo, 2ª condotta;
11) Paderni Merile: Idro;
12) Corbani Barbara: Saviore dell'Adamello;
13) Tavoloni Vincenza: Pertica Bassa.

Le concorrenti Zubella Flebus (7ª), Angiolina Tortelli (11ª) e Maria Farina (15ª), non conseguono nessuna assegnazione, essendo le condotte da esse indicate già assegnate a quelle che le precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della Prefettura ed a quelli dei Comuni o Consorzi interessati.

Brescia, addì 11 giugno 1960

Il medico provinciale: CRISCUOLO

(4325)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 13104 in data 31 gennaio 1959, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto rispettivamente nei comuni di Mesola e Sant'Agostino, vacanti alla data del 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Torricelli Adolfo . . . . . punti 62,82 su 100
2. Benetti Achille . . . » 61,67 »
3. Biagini Franco . . . . » 61,49 »
4. Marchetti Silvano . . . . . . » 59,84 »
5. Luciani Manillo . . . . . » 59,43 »
6. Varacca Walter . . . . . . » 58,11 »
7. Stanzani Lorenzo . . . . » 57,88 »
8. Bonvento Cirillo . . . . » 57,64 »
9. Rimondi Cesare . . . . . . » 56,09 »
10. Gasparini Umberto . . . . . » 55,86 »
11. Monari Sanzio . . . » 55,23 »
12. Baccarini Fortunato . . . . » 54,70 »
13. Marziali Vincenzo . . . . . . » 54,51 »
14. Magri Giovanni . . . . . . » 54,09 »
15. Codicè Giuseppe . . . . . . » 53,80 »
16. Mecatti Fulvio . . . . . . » 53,19 »
17. Cimatti Ovilio . . . . . » 53,12 »
18. Corvatta Mariano . . . . . . » 52,47 »
19. Casoni Carlo . . . . . . » 52,16 »
20. Bedeschi Edoardo . . . . . . » 52,07 »
21. Bigoni Gaetano . . . . . . » 50,96 »
22. Mazzotti Angelo . . . . . . » 50,84 »
23. Gruarin Renato . . . . . . » 50,05 »
24. Mengoni Riccardo . . . . . . » 49,30 »
25. Pieracci Francesco, nato il 4 settembre 1928 . » 49,00 »
26. Senzani Sandro, nato l'8 aprile 1934 » 49,00 »
27. Calloni Carlo . . . » 48,94 »
28. Zini Ciro . . . . » 47,60 »
29. Tentelli Walfrido . . . . . . » 47,55 »
30. Ruggeri Giovanni . . . . . . » 47,40 »
31. Vallisi Renzo . . . . » 47,13 »
32. Guidetti Fernando . . . . . . » 47,12 »
33. Bonisoli Alceo . . . » 46,51 »
34. Papini Gianfranco, coniugato . . . » 46,50 »
35. Fantini Luigi . . . . » 46,50 »
36. Lazzarini Walter . . . » 46,48 »
37. Gagliardi Matteo, nato il 19 gennaio 1927 » 46,00 »
38. Della Bianca Dino, nato il 10 giugno 1927 . . . . . » 46,00 »
39. Zacchi Bertino . . . . » 45,70 »
40. Mizzau Ulisse . . . . . » 45,40 »
41. Ivis Renato . . . . . . » 44,98 »
42. Marangoni Serafino . . . . . . » 44,50 »
43. Corbellini Arnaldo . . . . . . » 44,35 »
44. Pagotto Sergio . . . . » 44,13 »
45. Coletti Giuseppe . . . . » 44,00 »
46. Pozzobon Albino . . . . . . » 43,88 »
47. Urbinati Marcello . . . . . . punti 43,50 su 100
48. Pasetti Luigi, coniugato . . . . » 43,00 »
49. Vecchia Antigone . . . . . . » 43,00 »
50. Righi Venerio . . . . » 42,70 »
51. Serafini Giuseppe . . . . . » 42,47 »
52. Campri Vittorio, coniugato con un figlio . . . . » 42,00 »
53. Conti Domenico, coniugato, senza figli . . . . » 42,00 »
54. Modesti Pietro, nato il 5 novembre 1925 . . . . » 42,00 »
55. Canossa Claudio, nato il 2 luglio 1931 » 42,00 »
56. Bucchi Carlo, nato il 22 febbraio 1932 » 42,00 »
57. Marrocchi Italo, nato il 13 ottobre 1927 . . . . . . » 41,00 »
58. Belloni Giuseppe, nato il 20 ottobre 1931 . . . . » 41,00 »
59. Boyan Erasmo . . . . » 40,90 »
60. Malgarini Massimo . . . . . » 40,30 »
61. Farinella Antonio . . . . » 39,50 »
62. Ferrari Giovanni, nato il 23 luglio 1930 . . . . . . » 39,00 »
63. Sonda Giampiero, nato il 19 febbraio 1933 . . . . » 39,00 »
64. Sgarbi Piercarlo, nato il 19 settembre 1934 . . . . » 39,00 »
65. Michieletto Vittorio . . . . . » 38,63 »
66. Gentili Eros . . . . » 38,60 »
67. Cetera Giorgio . . . . . . » 38,50 »
68. Zarotti Adriano . . . . . . » 38,00 »
69. Ghetti Arturo, nato il 20 agosto 1932 » 35,00 »
70. Scordamaglia Gioacchino, nato il 13 marzo 1933 . . . . . » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale ed a quelli dei comuni di Mesola e di Sant'Agostino.

Ferrara, addì 25 giugno 1960

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1921 del 25 giugno 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto dei comuni di Mesola e Sant'Agostino, vacanti alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte veterinarie a fianco segnate:

Torricelli dott. Adolfo: comune di Sant'Agostino (capoluogo);

Benetti dott. Achille: comune di Mesola (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale ed a quelli dei comuni di Mesola e di Sant'Agostino.

Ferrara, addì 25 giugno 1960

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(4328)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.